COMPRESS ALL ALBERTA

VICE PRESIDENZA

ASSESSORATO AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

DDL W. 19 del 2361U. 1993

D.D.L. "Legge Regionale 19/6/93 n. 9 concernente: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale 1993 - 1995. Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica".

Relatore: Vito Angiuli

QJ.

RELAZIONE

Con il presente Disegno di Legge si intende completare le disposizioni legislative che hanno accompagnato il Bilancio 1993 limitatamente alle norme per le quali il Governo Centrale ha disposto il rinvio a nuovo esame del Consiglio regionale.

Sulla base delle "motivazioni" che non hanno consentito il conseguimento del "visto" di cui all'art. 127 della Costituzione si propone una normativa che consenta di non rinunciare alle precedenti importanti determinazioni assunte optando per una più adeguata formulazione che sostanzialmente accoglie i rilievi Governativi.

Tanto nella convinzione di non dover rinviare nella sede e nel tempo disposizioni di legge correlate con la strategia prescelta finalizzata al risanamento finanziario della Regione nonchè al suo rilancio programmatico ed istituzionale.

La legge 9/93 - concernente l'approvazione del bilancio 1993 - ha verificato il "rinvio" degli articoli 27-28-31-32-33 e 34.

Si ritiene di dover accogliere i rilievi del Governo in ordine agli artt. 27 e 34 non reiterando le norme. Tanto nella considerazione che pur trattandosi di disposizioni organizzative prioritarie e preziosissime per il migliore funzionamento della Regione – per il settore Ragioneria va in questa sede fatta menzione del formale sollecito nel



da parte del senso deliberato dal Consiglio Governo sede di "trattativa" per i.1 centrale irı risanamento finanziario -, il breve rinvio all'ormai della legge organica approvazione immenente amministrativa della struttura non organizzazione pregiudica le finalità politiche e strategiche di fondo.

Per quanto più direttamente si riferisce agli artt. 32 e 33 nel mentre non si ripropone l'art. 33 per il quale non può non concordarsi sulla esclusività della competenza statale in materia previdenziale, l'art. 32 viene riproposto in diversa formulazione (art. 4 del presente d.d.l.) che sostanzialmente conferma la normativa concernente la mobilità del personale finalizzata al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.

Anche per l'art. 28 si accolgono i rilievi del Governo per di cui all'art. 4, l'adequamento con i criteri la nuova formulazione della norma della legge 412/91 e (art. 2 del d.d.l.) distingue nettamente i due momenti del trasferimento alle UU.SS.LL. delle convenzioni istituzioni private per la riabilitazione, con le case di cura private convenzionate e con gli ospedali classificati, momento della definizione dei medesimi rapporti di convenzione. Di rilievo l'opzione per l'attribuzione alle UU.SS.LL. dell'iniziativa programmatoria e di nonchè la previsione del "concorso nella spesa" per i disabili ed i ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera e tanto con ovvia esclusione dal "concorso" da parte di soggetti titolari di redditi modesti e comunque tali da meritare un'oggettiva protezione sociale.

L.J.

L'art. 31 ha incontrato rilievi sicuramente pertinenti e una formulazione organica quindi si propone particolare rigore legislativo (art. 3 del d.d.l.). Viene fissato il termine - 60 giorni dall'entrate in vigore della legge - per l'adozione da parte del Consiglio Regionale del riorganizzazione ospedaliera provvedimento di all'art. 4, 3° comma della legge 412/91 ed anche in questo caso si attribuisce alle UU.SS.LL. una rapida ma propositiva per l'attivazione sostanziale iniziativa nell'ambito dei presidi ospedalieri di aree omogenee per le trasformazioni di destinazione, per gli accorpamenti e le disattivazioni necessarie. Così assume connotazione di l'attivazione dell'istituto della ledittimità certa mobilità obbligatoria per le eccedenze di personale cui soccorre la specifica applicazione del D.P.R. n.384/90 relativo all'accordo di lavoro del personale del Servizio Samitario Nazionale.

Il medesimo articolo disciplina, altresi, l'avvio della istituzione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali nella misura massima prevista dalla legge 412/91.

Il D.D.L. recepisce, infine, l'"invito" del Governo (art. 1) per l'estensione della previsione concernente l'Ente finanziatore della Regione per il mutuo a ripiano del disavanzo finanziario (Cassa Depositi e Prestiti) anche agli altri Istituti di Credito così come dispone l'art. 20 della legge 68/1993.



ART. 1

(Mutuo per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31.12.1990. Enti finanziatori)

Il secondo e terzo comma dell'art. 15 della L.R. 19/6/93 n.9 sono abrogati e sostituiti dalle presenti norme:

- 1. Al finanziamento della spesa autorizzata dal 1º Comma del presente articolo, per l'ammontare complessivo di £ 1.429.108.985.480, si provvede mediante la contrazione di mutuo con gli Enti finanziatori individuati dall'art. 20 della legge 19 marzo 1993 n.68. La Regione attiva le procedure di contrazione del mutuo nell'ambito delle vigenti disposizioni ai sensi
- 2. Gli oneri relativi alle quote di ammortamento di capitale ed interessi del mutuo di cui al precedente comma trovano copertura sul Bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

dell'art. 20 della legge 19/3/93 n.68.

Life.

ART. 2

(Rapporti convenzionali)

L'art. 28 della L.R. 9/1993, non vistato dal Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, è sostituito dalla seguente norma:

- 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferite alle Unità Sanitarie Locali le convenzioni in atto tra la Regione e:
 - a) le istituzioni private per la riabilitazione convenzionate a norma dell'art. 26 della legge 23/12/78, n.833:
 - b) le case di dura private convenzionate a norma dell'art. 44 della legge 23/12/78, n.833;
 - c) gli ospedali classificati ai sensi della legge 12/2/1968, n.132, di cui all'art. 41 della legge 23/12/78, n. 833.
- 2. Entro il termine di cui al 1º comma le Unità Sanitarie Locali elaborano proposte di ridefinizione dei rapporti di convenzione, provvedendo:
 - alla verifica dei posti letto degli ospedali classificati e case di cura presidio di Unità locale socio sanitaria. ex art. 43 comma 2, legge 23/12/1978, n.833, obbligatoriamente convenzionati,
 - alla rideterminazione dei posti letto convenzionati in case di cura private, in funzione integrativa della struttura pubblica,
 - alla trasformazione di posti letto di degenza ordinari in posti letto di degenza a ciclo diurno.



- alla trasformazione di posti letto di degenza in posti letto a destinazione non ospedaliera per l'accoglimento di malati in lungo assistenza riabilitativa psicosociale e con patologie ad andamento cronico-invalidante con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.
- 3. Entro lo stesso termine le Unità locali socio sanitarie elaborano. inoltre. proposte di ridefinizione dei di. deali di rapporti convenzione istituti convenzionati ai sensi dell'art. 26 riabilitazione. della legge 23/12/1978, n.833 provvedendo:
 - alla rideterminazione dei posti di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale.
 - trasformazione di di assistenza posti riabilitativa residenziale in posti di accoglienza per disabili. valenza mista. sanitaria assistenziale con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.
- 4. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa nella misura determinata con provvedimento della Giunta Regionale.



ART. 3

(Riorganizzazione ospedaliera)

L'art. 31 della L.R. 9/93, non vistato dal Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, è sostituito dalla seguente disposizione:

- 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale approva il provvedimento di riorganizzazione ospedaliera previsto dal 3º comma dell'art. 4 della legge 30/12/91, n. 412.
- 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unità Sanitarie Locali formulano proposte per l'attivazione nell'ambito dei presidi ospedalieri delle aree omogenee e dei dipartimenti e per le trasformazioni di destinazione con particolare riferimento alle residenze sanitarie assistenziali, gli accorpamenti e le disattivazioni necessarie per il raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente.
- 3. Entro la stessa data le Unità Sanitarie Locali formulano la proposta per la convenzione, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 20.10.1992 concernente l'attivazione di posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, di almeno il 10% di posti letto ordinari in posti letto equivalenti di assitenza diurna. La predetta percentuale va riferita alla dotazione complessiva applicando lo standard fino al massimo di 6 posti letto per 1000 abitanti di cui all'art.4 della legge 30.12.1991, n.412.
- 4. Dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione ospedaliera la Giunta Regionale, per l'eventuale,



conseguente eccedenza di personale, attiva l'istituto della mobilità obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative tenendo prioritariamente conto delle esigenze territoriali.

5. Le forme della mobilità di cui al precedente comma sono regolate dalle norme del D.F.R. 28/11/1990 n. 384 concernente l'accordo di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.



ART. 4

(Disposizioni per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico locale)

L'art. 32 della L.R. 9/93, non vistato dal Governo della Repubblica ai sensi dell'art.127 della Costituzione, è sostituito dalla presente norma:

- 1. Le aziende pubbliche di trasporto destinatarie di contributi regionali di esercizio entro il termine di 60 giorni propongono all'approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.5 della L.R. 08.01.1992, n.3, l'organico del personale dipendente.
- 2. Nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o destinatarie di contributi di esercizio, private, posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di traspoto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di umita lavorative la assumere senza preventiva della Giumta autorizzazione Regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità.
- 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effeti dell'art.8 della L.R. 19.03.1982, n.13.

CONSTRUCTION TO THE TIME, TE, TIME,

Ly